

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA)

del xx giugno 2015

L'assemblea generale della SCA,

visto l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2003¹ sulla promozione del settore alberghiero (legge) e

visto l'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza del xxxx 2014² sulla promozione del settore alberghiero (ordinanza)

emana:

Sezione 1: Nome, sede e scopo della Società

Art. 1 Nome e sede

¹ Sotto il nome di

«Società svizzera di credito alberghiero SCA»

«Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH»

«Société suisse de crédit hôtelier SCH»

esiste una società cooperativa di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 829 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO)³. La società ha sede a Zurigo ed è iscritta nel registro di commercio.

¹ RS 935.12

² RS 935.121

³ RS 220

Statuto SCA

² Salvo altrimenti disposto dalla legge, dall'ordinanza d'esecuzione e dal presente statuto, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero che disciplinano la società cooperativa di diritto privato (articoli da 828 a 920).

Art. 2 Scopo e durata della Società

¹ La Società esegue i compiti che le sono affidati dalla legge. Essa non persegue scopi di lucro.

² La Società esiste a tempo indeterminato.

Sezione 2: Adesione

Art. 3 Soci

Possono aderire alla Società in qualità di soci:

- a. persone fisiche, comunità di persone e società di persone con domicilio in Svizzera;
- b. persone giuridiche domiciliate in Svizzera, comprese le associazioni professionali ed economiche;
- c. enti di diritto pubblico.

Art. 4 Acquisizione della qualità di socio

¹ La qualità di socio è acquisita con la firma o il rilevamento di quote di partecipazione. Essa sottostà all'approvazione dell'amministrazione della Società.

² Se l'approvazione è rifiutata, il candidato può impugnare la decisione dell'amministrazione entro 30 giorni dalla notifica, presentando ricorso all'assemblea generale. La decisione dell'assemblea generale è definitiva.

Statuto SCA

Art. 5 Registro dei soci

La Società tiene un registro dei soci. È considerato socio soltanto chi è iscritto in tale registro.

Art. 6 Quote di partecipazione

¹ Il valore nominale delle quote di partecipazione è di 500 franchi svizzeri. Per più quote di partecipazione possono essere rilasciati dei certificati.

² Il trasferimento di quote di partecipazione o certificati nominali ad altri soci della Società o a terzi sottostà all'approvazione dell'amministrazione.

³ Le quote di partecipazione fruttano interessi nella misura in cui il risultato dell'esercizio annuale lo consente. L'interesse non può superare il 4 per cento all'anno.

Art. 7 Responsabilità

¹ Gli impegni della Società sono coperti esclusivamente dal patrimonio costituito dalle quote di partecipazione e dalle riserve.

² È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 8 Recesso dalla Società

¹ È possibile recedere dalla Società soltanto con effetto a partire dalla fine di ogni anno d'esercizio.

² Il termine di preavviso è di un anno.

³ Il recesso va notificato per iscritto.

Art. 9 Esclusione di un socio

¹ L'amministrazione può escludere un socio se vi sono valide ragioni per farlo.

Statuto SCA

² La decisione di esclusione può essere impugnata entro tre mesi dalla notifica presentando un ricorso scritto e motivato all'assemblea generale.

³ Il ricorso deve essere inoltrato all'amministrazione.

⁴ È fatto salvo il diritto di contestare l'esclusione davanti a un giudice secondo l'articolo 846 capoverso 3 CO.

Art. 10 Estinzione della qualità di socio

La qualità di socio si estingue:

- a. mediante il trasferimento, approvato dall'amministrazione, di tutte le quote di partecipazione o di tutti i certificati a un altro socio o a terzi;
- b. per decesso della persona fisica;
- c. per scioglimento della persona giuridica.

Art. 11 Rimborso delle quote di partecipazione, compensazione con crediti della Società

¹ I soci uscenti hanno diritto al rimborso delle loro quote di partecipazione in rapporto all'attivo netto che figura a bilancio al momento in cui scade il termine di preavviso, in cui l'esclusione diviene effettiva o la qualità di socio si estingue, ma al massimo fino a un importo equivalente ai versamenti effettuati.

² Dopo l'effettiva esclusione o l'estinzione della qualità di socio, l'amministrazione rimborsa le quote di partecipazione entro al più tardi tre anni dalla scadenza del termine di preavviso.

³ I crediti della Società nei confronti dei soci uscenti possono essere compensati con le quote di partecipazione da rimborsare.

⁴ Le quote di partecipazione vengono rimborsate soltanto nel momento in cui il socio uscito o escluso ha adempiuto tutti i suoi impegni nei confronti della Società.

Sezione 3: Organi della Società

Art. 12 Assemblea generale: convocazione

¹ L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

² L'invito deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea generale, con indicazione di luogo, ora e temi all'ordine del giorno. Non è possibile deliberare su temi non preannunciati, salvo sull'eventuale proposta presentata durante un'assemblea generale di convocare un'assemblea generale straordinaria.

³ Almeno dieci giorni prima dell'assemblea generale il rapporto di gestione, il rendiconto annuale e il rapporto dell'organo di revisione vanno esposti presso la sede della Società per consultazione da parte dei soci.

⁴ Le assemblee generali straordinarie devono essere convocate se l'amministrazione lo ritiene necessario oppure se lo richiedono l'organo di revisione o un numero di soci tale da rappresentare almeno il 10 per cento del capitale sociale.

Art. 13 Assemblea generale: compiti

Oltre ai compiti di cui agli articoli 12 e 16 dell'ordinanza, l'assemblea generale:

- a. approva il rapporto dell'organo di revisione e delibera sull'approvazione del rendiconto annuale;

Statuto SCA

- b. delibera sul discarico all'amministrazione;
- c. delibera sull'impiego dell'utile d'esercizio, in particolare sulla quota da destinare alle riserve;
- d. delibera su tutte le altre questioni che la legge o lo statuto le riservano o che l'amministrazione le sottopone per decisione definitiva;
- e. delibera sullo scioglimento della Società.

Art. 14 Assemblea generale: svolgimento

¹ L'assemblea generale si svolge in Svizzera, in un luogo scelto dall'amministrazione.

² La presidenza è assunta dal presidente o dal vicepresidente oppure, se entrambi sono impediti, da un altro socio designato dall'amministrazione.

³ Il presidente designa:

- a. un segretario;
- b. gli scrutatori.

⁴ Gli scrutatori non possono essere membri dell'amministrazione.

⁵ Durante l'assemblea generale viene redatto un verbale, poi firmato:

- a. dal presidente;
- b. dal segretario;
- c. dagli scrutatori.

Art. 15 Assemblea generale: diritto di voto e rappresentanza

¹ Durante l'assemblea generale ogni socio ha un numero di voti equivalente alle quote di partecipazione che possiede.

Statuto SCA

² Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante procura scritta.

³ Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

Art. 16 Assemblea generale: deliberazioni

¹ L'assemblea generale è in grado di deliberare a prescindere dal numero dei soci presenti.

² Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Per l'accettazione o la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti rappresentati. La decisione di scioglimento della Società è retta dall'articolo 27 capoversi 1 e 2.

³ Le elezioni e le votazioni si svolgono pubblicamente, salvo che il presidente o la maggioranza dei voti rappresentati esigano una votazione o un'elezione segreta.

⁴ Se al primo turno di un'elezione non è raggiunta la maggioranza assoluta, al secondo turno è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 17 Amministrazione: durata del mandato

¹ Il mandato dei membri dell'amministrazione dura quattro anni. Le elezioni suppletive valgono per il resto del mandato.

² Per i membri dell'amministrazione il mandato termina in occasione dell'assemblea generale immediatamente successiva al compimento del 70° anno di età.

Art. 18 Amministrazione: compiti

¹ L'amministrazione svolge tutti i compiti che la legge, l'ordinanza e lo statuto non delegano esplicitamente ad altri organi.

Statuto SCA

In particolare, essa:

- a. convoca l'assemblea generale e prepara gli affari da trattare;
- b. elegge il presidente;
- c. stabilisce la remunerazione dei membri della direzione;
- d. approva la firma o l'acquisto di quote di partecipazione;
- e. provvede all'esclusione di soci;
- f. delibera sui diritti di firma per la Società;
- g. delibera su questioni concernenti i mutui.

² L'amministrazione può delegare poteri decisionali a comitati e alla direzione. Essa provvede a informare adeguatamente i suoi membri.

Art. 19 Amministrazione: convocazione

L'amministrazione viene convocata dal presidente o dal vicepresidente con la frequenza richiesta dagli affari da trattare e con indicazione di luogo, ora e temi all'ordine del giorno. Il verbale della riunione è firmato:

- a. dal presidente;
- b. dal verbalista.

Art. 20 Amministrazione: capacità di deliberare

¹ L'amministrazione delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri.

² Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.

³ Il presidente partecipa alle votazioni. In caso di parità dei voti, il suo voto conta doppio. In casi urgenti le decisioni possono essere prese per iscritto, senza convocare una riunione.

Statuto SCA

Art. 21 Organo di revisione: compiti

L'organo di revisione verifica il rendiconto annuale e presenta all'assemblea generale una relazione scritta (art. 906 segg. CO).

Sezione 4: Direzione

Art. 22

¹ La direzione è composta da un direttore e da uno o più sostituti.

² La direzione organizza l'attività interna e si occupa degli affari correnti.

³ Fatte salve le competenze attribuite ai vari organi dalla legge, dall'ordinanza, dallo statuto, dal regolamento interno o da decisioni particolari, la direzione rappresenta la Società nei confronti di terzi.

⁴ Gli obblighi e le competenze della direzione sono disciplinati nel regolamento organizzativo.

Sezione 5: Mutui

Art. 23

¹ Non esiste alcun diritto alla concessione di mutui.

² Il trattamento di domande di mutui è disciplinato in modo dettagliato nel regolamento sui crediti.

Sezione 6: Disposizioni finanziarie

Art. 24 Capitale sociale

¹ Il capitale sociale è composto da:

Statuto SCA

- a. il capitale costituito dalle quote di partecipazione;
- b. le riserve;
- c. il riporto del risultato d'esercizio dell'anno precedente.

² Il capitale costituito dalla quote di partecipazione è di almeno 12 milioni di franchi svizzeri. Sei milioni di franchi svizzeri sono messi a disposizione dalla Confederazione e almeno altri sei milioni da terzi.

Art. 25 Costituzione e impiego delle riserve

¹ Alle riserve occorre destinare:

- a. la somma di cui all'articolo 13 lettera c;
- b. eventuali donazioni e lasciti.

² Le riserve servono a coprire le eventuali perdite o, ai sensi dell'articolo 860 capoverso 3 CO, a prendere misure che in tempi di cattivo andamento degli affari rendano possibile il conseguimento del fine sociale.

Art. 26 Chiusura dei conti

L'esercizio finanziario della Società è l'anno civile. La chiusura dei conti annuali viene effettuata il 31 dicembre di ogni anno secondo i principi previsti dal Codice delle obbligazioni.

Sezione 7: Scioglimento e liquidazione

Art. 27 Deliberazione di sciogliere la Società

¹ La deliberazione di sciogliere la Società può essere presa soltanto se almeno due terzi di tutti i votanti sono presenti o rappresentati e se tre quarti di essi approvano lo scioglimento.

Statuto SCA

² Se l'assemblea generale non è in grado di deliberare, entro due mesi deve svolgersi una seconda assemblea generale. Quest'ultima può decidere lo scioglimento con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi, a prescindere dal numero dei votanti presenti.

Art. 28 Liquidazione

¹ La procedura di liquidazione è disciplinata dall'articolo 17 della legge.

² La liquidazione della Società viene effettuata dall'amministrazione. Essa può affidare tale compito a un liquidatore.

³ Un'eventuale eccedenza va versata alla Confederazione.

Sezione 8: Comunicazioni

Art. 29

Le comunicazioni della Società ai suoi soci sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 9: Obbligo di discrezione

Art. 30

I membri dell'amministrazione e dell'organo di revisione sono tenuti a mantenere la necessaria discrezione per quanto riguarda gli affari di cui vengono a conoscenza durante la loro attività.

Sezione 10: Disposizioni finali e transitorie

Art. 31

Il presente statuto è stato approvato in occasione della prima assemblea generale della Società, tenutasi il 20 febbraio 1967, modificato durante le assemblee generali del 6 maggio 1991, del 21 giugno 1993, del 4 maggio 2005 e del xx giugno 2015 e approvato dal Consiglio federale il 7 marzo 1967, il 19 aprile 1991, il 10 maggio 1993, il 13 aprile 2005 e il xx xxxx 2015.

Zurigo, xx giugno 2015